

Prot. N. ACIU.2010 *29*

Roma li. *14/1/2010*

- All' **Organismo Pagatore AGEA**
Sede
- All' **A.R.T.E.A.**
Via S. Donato, 42/1
Firenze 50127
Fax 055/3241799
- All' **A.G.R.E.A.**
Largo Caduti del Lavoro, 6
Bologna 40122
Fax 051/28491
- All' **A.V.E.P.A**
Centro Tommaseo
Via N. Tommaseo, 67 C-3° p
Padova 35131
Fax 049/7708750
- All' **Organismo Pagatore della
Regione Lombardia**
Via Fabio Filzi, 22
Milano 20124
Fax 02/67655673
- All' **ARBEA**
Via della Chimica s.n.c.
85100 Potenza
Fax 0971/601547
- All' **ARPEA**
Via Bogino, 23
10123 Torino
Fax 011/3025199
- All' **APPAG Trento**
Via G.B. Trener, 3
38100 Trento
- All' **OPPAB**
Via Crispi, 15
39100 Bolzano

CG
AK

Agli **Assessorati all'Agricoltura
delle Regioni e Province
Autonome**
LORO SEDI

Alla **COLDIRETTI**
Via XXIV Maggio, 43
00187 Roma

Alla **CONFAGRICOLTURA**
Corso Vittorio Emanuele, 101
00186 Roma

Alla **CIA**
Via Mariano Fortuny, 20
00196 Roma

Alla **COPAGRI**
Via Calabria, 32
00187 Roma

All' **ASSITOL**
Piazza di Campitelli, 3
00186 Roma


Alla **FEDEROLIO**
Via delle Conce, 20
00154 Roma

All' **UNAPOL**
Via San Damaso, 13
00165 Roma

All' **UNAPROL**
Via Rocca di Papa, 12
00179 Roma

Alla **C.N.O.**
Via Piave n. 8
00187 Roma

- Alla **Lega Coop Agroalimentare**
Via Guattani, 9
00153 Roma
- All' **UNASCO**
Via Tevere, 20
00198 Roma
- All' **AIPO**
Via Alberico II, 35
00193 Roma
- Alla **Fedagri – Confcooperative**
Via Torino, 146
00184 Roma
- All' **Unione Nazionale Frantoiani
Oleari UNFO**
Via Nomentana, 303
00162 Roma
- Ai **Frantoiani d'Italia**
Via Palestro n. 35
00185 ROMA
- All' **AIFO - Associazione Italiana
Frantoiani Oleari**
Via Rocca di Papa, 12
00179 ROMA
- Al **CONFAI sez. Frantoi**
Via Siria n° 96
58100 Grosseto
- Al **C.A.A. di Coordinamento
Coldiretti S.r.l.**
Via XXIV Maggio, 43
00187 ROMA
- Al **C.A.A. di Coordinamento
Confagricoltura S.r.l.**
Corso Vittorio Emanuele II, 101
00185 ROMA
- Al **C.A.A. di Coordinamento CIA
S.r.l.**
Lungotevere Michelangelo, 9
00192 ROMA



- Al **CAA Copagri S.r.l.**
Via Calabria, 32
00187 ROMA
- All' **AGCI**
Via Angelo Bargoni, 78
00153 Roma
- Al **Coordinamento CAA AIPO**
Via Alberico II, 35
00193 ROMA
- Alla **S.I.N.**
Via Palestro,32
00185 ROMA
- e.p.c. Al **Ministero Politiche Agricole
Alimentari e Forestali -
Dipartimento delle politiche
europee ed internazionali**
- ex Direzione generale delle
politiche comunitarie ed
internazionali di mercato
- ex Direzione generale per
l'attuazione delle politiche
comunitarie ed internazionali di
mercato
Via XX Settembre 20
00185 ROMA
- Al **Mi.P.A.A.F. – Ispettorato Centrale
della tutela della qualità e
repressioni frodi dei prodotti agro-
alimentari**
Via Quintino Sella,42
00187 ROMA

Oggetto: Commercializzazione dell'olio d'oliva - applicazione D.M. 8077 del 10 novembre 2009 – adempimenti degli operatori di filiera.

1- PREMESSA

Il D.M. n.8077 del 10 novembre 2009 (di seguito DM), in corso di registrazione per la successiva pubblicazione nella G.U.R.I., riporta le disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 182/2009 della Commissione del 6 marzo 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1019/2002

relativo alle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva, con particolare riferimento alla disciplina della designazione dell'origine.

Il D.M. attribuisce all'Agea, quale Organismo di coordinamento e controllo ai sensi del regolamento (CE) n. 1295/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005, la competenza in materia di disciplina sia delle informazioni che i titolari dei frantoi e gli altri operatori di filiera devono fornire sia delle modalità di registrazione e di controllo delle medesime informazioni.

Le informazioni sono quelle assunte d'intesa con l'ICQRF – Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari e sono trasmesse dai frantoi e dagli operatori della filiera, mediante apposite funzioni on-line disponibili sul sito web: www.sian.it

In relazione a quanto sopra, con la presente circolare si disciplinano le modalità operative alle quali i frantoi e gli operatori di filiera devono attenersi per la trasmissione e la registrazione delle informazioni, necessarie all'attività di controllo proprie dell'ICQRF, nel sito web: www.sian.it.

Il manuale della procedura di trasmissione e registrazione dei dati sarà trasmesso con successiva nota di Coordinamento e pubblicato nel sito web: www.sian.it nella "sezione download".

2- ISCRIZIONE AL SIAN

L'iscrizione al sito web: www.sian.it, a tutela delle indicazioni dell'origine in etichetta, come previsto dall'art. 5 del DM è obbligatoria per le imprese di condizionamento.

2.1 modalità di iscrizione

- a) le imprese di condizionamento riconosciute dalle Regioni e dalle PP.AA., alle quali è stato rilasciato il codice alfanumerico e per le quali le medesime Regioni e PP.AA. hanno fornito al Mi.P.A.A.F. gli elementi identificativi, sono iscritte automaticamente nell'elenco di cui all'art. 5 del DM;
- b) le nuove imprese interessate all'iscrizione nell'elenco, dalla data di entrata in vigore del D.M., devono trasmettere all'Agea – Ufficio Coordinamento dei controlli specifici - Via Salandra, 13 – 00185 Roma un'apposita richiesta contenente le seguenti informazioni:
 - nome o ragione sociale della ditta
 - codice fiscale
 - indirizzo della sede legale
 - dati anagrafici del responsabile legale
 - indirizzo degli stabilimenti, depositi e punti vendita aziendali
- c) le imprese di condizionamento, che hanno presentato domanda di riconoscimento alle Regioni ai sensi dell'art. 9 del Reg. (CE) n. 1019/2002 e che non hanno ottenuto, alla data di entrata in vigore del DM, l'attribuzione del codice alfanumerico, sono iscritte nell'elenco di cui all'art. 5 dello stesso Decreto. Ai fini dell'iscrizione saranno ritenute valide soltanto le richieste inviate dalle Regioni ad Agea - Ufficio Coordinamento dei controlli specifici - Via Salandra, 13 – 00185 Roma, contenenti le informazioni di cui al punto b).

Alla richiesta d'iscrizione, con le modalità di cui alla lettera b) sono tenuti anche i frantoi che effettuano il condizionamento dell'olio, ancorché iscritti nel SIAN ai sensi del D.M. 4 luglio 2007 e *gli olivicoltori di cui all'art. 5, comma 3, del DM, qualora procedano al condizionamento dell'olio benché ottenuto dalle olive provenienti da oliveti della propria azienda, non rientranti nella fattispecie riportata alla lettera a).*

L'Agea trasmette, a mezzo raccomandata A/R, il **codice assegnato al singolo operatore per l'accesso** alle funzionalità telematiche disponibili sul sito web, fatta eccezione per i frantoi già in possesso del codice attribuito in base al D.M. 4 luglio 2007.

La cessazione di attività, le eventuali richieste di modifica, integrazione dei dati risultanti nel sistema informativo, compresa la comunicazione di esenzione dalla tenuta dei registri ai sensi dell'art. 7, comma 3 del D.M., devono essere indirizzate all'Agea - Ufficio Coordinamento dei controlli specifici - Via Salandra, 13 - 00185 Roma ed inoltrate ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

v.peluso@agea.gov.it
r.amore@agea.gov.it

3- INDICAZIONI FACOLTATIVE

I frantoi iscritti ai sensi del DM 4 luglio 2007, che utilizzano le indicazioni facoltative di cui all'art. 5 lettere a) e b) del Regolamento 1019/2002, devono fornire, ai sensi dell'art. 8, comma 1 e 2, del DM, le seguenti informazioni:

- se l'impianto è utilizzato per l'ottenimento di oli di prima spremitura a freddo o di oli estratti a freddo;
- la descrizione del tipo di impianto, del sistema di rilevamento e registrazione della temperatura adottato e l'indicazione della fase in cui avviene il rilevamento della temperatura.

I frantoi provvedono ad inserire e ad aggiornare direttamente sul sistema informativo SIAN i dati relativi alle predette indicazioni facoltative.

4- REGISTRI

La tenuta dei registri di cui all'art. 7 del DM avviene secondo le modalità stabilite dal presente paragrafo ed è obbligatoria per:

- i frantoi;
- le imprese di condizionamento
- i commercianti di olio sfuso.

Sono esentati dalla tenuta dei registri di cui al presente paragrafo, gli olivicoltori che commercializzano olio allo stato sfuso e/o confezionato, purché ottenuto esclusivamente dalle olive provenienti da oliveti della propria azienda, molite presso il proprio frantoio o di terzi, in quanto l'obbligo si intende assolto dall'insieme delle informazioni disponibili nel sistema informativo geografico GIS, nel SIAN, nonché di quelle desumibili dalla relativa documentazione commerciale ed amministrativa, fermo restando quanto disposto dall'art. 2 del DM 4 luglio 2007 in materia di comunicazione dei dati di produzione.

Le produzioni, le movimentazioni e le lavorazioni dell'olio extra vergine d'oliva e dell'olio di oliva vergine, sono annotate dai frantoi, dalle imprese di condizionamento e dai commercianti di olio sfuso, su appositi registri tenuti con modalità telematiche messe a disposizione dall'Agea sul sito web: www.sian.it. Tali funzioni telematiche saranno attive a far data dal 30 aprile 2010.

4.1 modalità per l'accesso e la tenuta dei registri di cui all'art. 7 del D.M

Per accedere alle funzionalità telematiche di tenuta dei registri:

1. le imprese di condizionamento utilizzano i codici di accesso assegnati da Agea in sede di iscrizione;
2. i frantoi utilizzano il codice di accesso assegnato da Agea in relazione all'iscrizione effettuata ai sensi del D.M. 4 luglio 2007. Tali frantoi hanno l'obbligo, qualora posseggano stabilimenti e/o depositi di olio sfuso non censiti dall'Agea, di comunicarlo all'Agea stessa per l'attivazione delle relative funzionalità;
3. i commercianti di olio sfuso, per l'assegnazione del codice di accesso, devono trasmettere all'Agea – Ufficio Coordinamento dei controlli specifici – Via Salandra, 13 – 00185 Roma, un'apposita richiesta contenente le seguenti informazioni:
 - a. nome o ragione sociale della ditta
 - b. codice fiscale
 - c. indirizzo della sede legale
 - d. dati anagrafici del responsabile legale
 - e. indirizzo dei depositi degli oli sfusi.

In considerazione della presenza sul territorio di realtà già automatizzate ed informatizzate, Agea renderà disponibili altresì le opportune funzionalità per il trasferimento dei dati richiesti.

5- ADEMPIMENTI RELATIVI AL FASCICOLO AZIENDALE

I soggetti interessati alla tenuta dei registri:

- i frantoi;
- le imprese di condizionamento
- i commercianti di olio sfuso

devono obbligatoriamente costituire o aggiornare il fascicolo aziendale, limitatamente alle informazioni anagrafiche.

I documenti essenziali che devono essere prodotti all'atto della costituzione e/o aggiornamento del fascicolo aziendale sono descritti nell'allegato alla Circolare Agea prot. n. ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005 che detta le regole che devono essere applicate da ciascun Organismo Pagatore al fine di determinare i contenuti minimi, la competenza e responsabilità per la costituzione o aggiornamento del fascicolo aziendale.

6- ACCESSO ALLE BANCHE DATI

L'Agea rende accessibili i dati relativi alle iscrizioni ed ai registri al Mi.P.A.A.F., all'ICQ. e alle Regioni per quanto di competenza.

Inoltre, l'Agea fornisce alle predette Amministrazioni, alle Organizzazioni Professionali e di Categoria informazioni aggregate concernenti l'attività delle imprese registrate.

Le Organizzazioni Professionali e di Categoria devono richiedere all'Agea l'abilitazione all'accesso al portale SIAN attraverso l'assegnazione di un'utenza ed una *password*.

7- DECORRENZA

La presente circolare ha efficacia dall'entrata in vigore del D.M. 8077 del 10 novembre 2009.

IL DIRETTORE DELL'AREA COORDINAMENTO
(dott. G. Nanni)

